

N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - IV Sezione Civile

Composta dai Sigg.:

Dott.

Presidente rel.

Dott.ssa

Consigliere

Dott.ssa

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con atto di citazione

da:

(C.F. GBNLDA44R13C383D) rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Gianluca Ballo e

con domicilio eletto presso

quest'ultima per mandato a margine dell'atto di appello

appellante

contro:

COMUNE DI

in persona del Sindaco in carica

rappresentato e difeso dall'Avv.

con domicilio eletto

presso lo stesso per mandato a margine della comparsa di costituzione

appellato

Oggetto: Riforma della sentenza n.

del Tribunale di Venezia sezione

distaccata di Chioggia

in punto: responsabilità extracontrattuale

Causa decisa il 14/01/2015

Il Procuratore dell'appellante ha così concluso:

SENT. N. DEP. MINUTA N.CRON. N.REP. OGGETTO: RESP. EXTRACONTRATIVALE





accertare e dichiarare – ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., nonché ex artt. 2,14 cpv e lett.ra a) e 37 cpv e lett.ra b) del D. L.vo 30.4.92 nr. 285 – che il sinistro stradale del 22.6.2000 è avvenuto per omissione da parte del Comune di

della puntuale manutenzione della Via Galileo Galilei e, comunque, per omessa collocazione di segnaletica idonea a preavvertire l'utente della strada del pericolo rappresentato dal dislivello del manto stradale, determinante - per la sua non visibilità e non prevedibilità - una situazione di insidia oggettiva e soggettiva tale da fondare in ogni caso la responsabilità risarcitoria dell'ente appellato; voglia conseguentemente la Corte d'Appello condannare il Comune di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni alla persona ed alle cose - patrimoniali e non - subiti dal sig. conseguenza dell'infortunio del 22.6.2000, nella misura e mediante pagamento all'appellante della somma capitale di € 11.385,91, congruamente rivalutata e maggiorata degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo e concretamente determinata – in base alla tabella di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica 20.4.99 (c.d. "tabella del Triveneto") nonché in base alle conclusioni raggiunte in primo grado dal ctu medico legale dr.

come nel prospetto di seguito redatto: i.t.p. biologica al 75% per 30 gg: € 30,99 x 75% x 30 = 697,28; i.t.p. biologica al 50% per 20 gg: € 30,99 x 50% x 20 = 309,90; : i.t.p. biologica al 25% per 20 gg: € 30,99 x 25% x 20 = 154,95; : i.t.p. biologica al 6% (55 a.): € 1.137,24x6 = 6.823,44; danno morale al 40% su € 7.985,57 = 3.194,23; spese mediche sostenute prima dell'inizio della causa civile = 64,56; ripristino ciclo = 141,55 (per un importo capitale totale di € 11.385,91) ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, congruamente rivalutata e maggiorata degli interessi legali computati





per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni peritali del ctu) e condanna dell'ente appellato alla rifusione di tutto quanto pagato per spese di lite dall'appellante sig.

, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di primo grado.

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso:

respingersi tutte le domande ex adverso dedotte, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. emessa dal Tribunale di Venezia sezione distaccata di Chioggia il 29.2.08, pubblicata il 10.03.08.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

h





Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2003 esponeva i seguenti fatti: il giorno 22 giugno 2000, alle ore 11.45 circa, mentre transitava in sella alla propria bicicletta in via Galileo Galilei, nel centro del comune di cadeva a terra a causa di un dislivello del manto stradale non visibile e non segnalato. In seguito alla caduta riportava una frattura composta alla spalla destra.

Chiedeva quindi la condanna del Comune di al risarcimento dei danni.

Il Comune si costituiva contestando la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

Al termine dell'istruttoria, assunte prove orali ed espletata CTU medico-legale, con sentenza del 29 febbraio 2008 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese processuali.

Osservava:

- 1) trattandosi di danni causati dalla cattiva manutenzione di una strada comunale non può configurarsi una responsabilità della P.A. per danno cagionato da cose in custodia ex at. 2051 c.c., poiché l'estensione della rete stradale non consente di esercitare un controllo completo e continuo tale da dare origine alla custodia;
- non esistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c., in quanto non è stata fornita dall'attore la prova dell'insidia e/o trabocchetto;
- 3) dalla prova testimoniale è emersa la presenza sul manto stradale di una buca dello stesso colore dell'asfalto; tuttavia l'attore non ha dato prova dell'effettiva non visibilità, né tantomeno della non prevedibilità.





Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2008 proponeva appello sulla base di tre motivi e chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda.

Si costituiva il Comune di

resistendo al gravame.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 22 ottobre 2014 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame afferma che la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto l'inapplicabilità alla P.A. dell'art. 2051 c.c..

Col secondo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà della decisione di primo grado circa la valutazione delle risultanze istruttorie e pertanto l'esclusione della responsabilità del Comune di ex art. 2043 c.c.

Con il terzo motivo, infine, l'appellante afferma l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non riconosce il diritto al risarcimento del danno a carico del Comune di cart. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.).

Le censure sono fondate.

Ritiene la Corte che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal giudice di primo grado, secondo cui l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione nei confronti della P.A., sia stato ormai superato dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 23/10/2014 n. 22528 e Cass. 25/7/2008 n. 20427). La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni ribadito che la presunzione di responsabilità da cose in custodia si applica alla P.A. La responsabilità in capo a quest'ultima ha carattere oggettivo e si configura ogniqualvolta esista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato, a prescindere dalla situazione soggettiva di colpa del custode. Si precisa, inoltre, che in nessun caso l'estensione del bene può aprioristicamente escludere l'esistenza del rapporto di custodia che è dato dalla contemporanea presenza di tre condizioni: potere di





sorveglianza sulla cosa; potere di apportare modifiche alla cosa; potere di escludere che altri vi apporti modifiche.

La presunzione è superata solo dalla prova del caso fortuito. Quest'ultima attiene al profilo causale dell'evento, permettendo di ricondurlo non alla cosa in sé, ma ad un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile.

Venendo al caso specifico, si rileva che questa prova non è stata fornita dal Comune convenuto, avendo invece il danneggiato dato prova del nesso causale intercorrente tra la cosa ed il danno subito.

Anche il secondo motivo di appello risulta comunque fondato. La sentenza impugnata afferma che: " la parte attorea non ha fornito prova dell'effettiva non visibilità dell'avvallamento. Si rileva infatti che trattandosi di buca si sarebbe dovuto trattare di una depressione del manto stradale che necessariamente sarebbe stata visibile ad un velocipede".

Questa Corte rileva in contrario che il testimone : ha confermato l'esistenza di una buca non segnalata e non visibile poiché "dello stesso colore dell'asfalto". Pertanto sussistono le condizioni di pericolo occulto, comprensivo dell'elemento soggettivo della non prevedibilità e di quello oggettivo della non visibilità. Ritiene la Corte altresì dimostrato il nesso di causalità tra la buca e la caduta del ciclista. A riguardo è significativo che il teste ha affermato di aver visto "volare"

, dimostrando così che lo stesso è finito dentro la buca. Ulteriore conferma è costituita dalla CTU che ha evidenziato la compatibilità tra l'evento e la lesione personale subita dall'appellante. Ritiene quindi la Corte sussistere la responsabilità del Comune sia ai sensi degli artt. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. .

Circa l'entità del danno il CTU ha accertato che riportò frattura composta base processo acromiale spalla dx indicando la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale, ed i postumi, quantificati questi ultimi nella misura del 6%.





Tenuto conto di quanto sopra, dell'età dell'infortunato e di ogni altra circostanza il danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, viene liquidato nella misura richiesta, che appare senz'altro equa.

Inoltre, spettano € 64,56 per spese mediche e € 141, 45 per riparazione bici. Constatato che la liquidazione è stata fatta in base ai criteri vigenti al momento del fatto dannoso va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal fatto dannoso al saldo e gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.

L'accoglimento dell'appello comporta inoltre la restituzione di quanto corrisposto da a titolo di spese.

Le spese dei due gradi vanno poste a carico del Comune così come le spese di CTU.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. di data 28/2-10/3/2008 del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Chioggia, in accoglimento dello stesso e riforma dell'impugnata sentenza condanna il Comune di al pagamento in favore dell'appellante di della somma di € 11,385,91 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal fatto dannoso al saldo;

condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto percepito in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo;

condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 4.194,32, di cui € 194,32 per spese, € 1.500 per diritti ed € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge quanto al primo grado ed in complessivi € 3.705, 23, di cui € 205,23 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge quanto al secondo grado;



Venezia, 14-1-2015

Il Presidente est.

(dott.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 7 FEB 2015

IL CANCELLIERE

DATO MAVISO

17. FEB. 2015